Ecobonus: tempi più ampi per trasmettere i dati all'Enea

23 Maggio 2018
In caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, se il "collaudo" che concretizza la fine lavori è avvenuto prima del 30 marzo 2018, il termine dei 90 giorni entro cui trasmettere i dati necessari all'Enea decorre, comunque, da quella data.

È quanto comunicato agli utenti del portale "Finanziaria 2018" che serve per l'invio telematico all'ENEA[1] della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e che è divenuto attivo, per quest'anno, a partire dal 30 marzo 2018.

Si ricorda che i **contribuenti che intendono usufruire della detrazione da "*Ecobonus*"**, che consente a privati e società di detrarre dall'IRPEF o dall'IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini, **devono trasmettere** i **dati inerenti i lavori effettuati all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori.**

La trasmissione va effettuata per via telematica tramite **l'applicativo relativo all'anno in cui sono terminati i lavori** che è raggiungibile dall'homepage del sito dell'ENEA e che quest'anno è divenuto operativo il 30 marzo scorso.

Come noto, la documentazione da inviare all'Enea consiste nelle:
– informazioni contenute **nell'attestato di prestazione energetica** (tramite l'Allegato A al "decreto edifici"[2]);
– **scheda informativa** relativa agli **interventi realizzati** (allegato E o F del "decreto edifici").

Per quanto concerne, invece, il calcolo del termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori si ricorda che i lavori si intendono terminati alla data del collaudo.

Nel caso, invece, di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente[3].

[1] Cfr. Ance "*Ecobonus 2018: on line il portale dell'Enea per la trasmissione dei dati*" – ID N. 32151 del 4 aprile 2018.
[2] D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici").
[3] Cfr. la Circolare n. 21 del 23.04.2010 risposta 3.1